

CIRCOLARE

Dal 1° luglio l'emissione delle fatture immediate sia esse cartacee (regime forfettario/prestazioni mediche) che elettroniche **dovrà avvenire entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione.

Questa novità aveva sollevato dubbi sulla data da indicare nella e-fattura se quella di effettuazione o quella di emissione. Ieri l'agenzia delle Entrate ha specificato che **per le sole fatture elettroniche** la data da indicare è quella di effettuazione dell'operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata automaticamente dal Sistema d'interscambio.

Risulta così chiaro che per le fatture elettroniche non è necessario intervenire sui sistemi informativi e che non verranno modificate neppure le specifiche tecniche che già prevedevano l'identificazione tra data di emissione e di effettuazione dell'operazione.

Al contrario, come sottolineato dalla circolare 14/E/2019 del 17/06/2019, **per le fatture cartacee** sarà necessario indicare le due date (effettuazione ed emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti.

E' stato anche confermato che la **fattura differita** può essere emessa entro il 15 del mese successivo. La questione che si poneva era quale fosse la data da indicare in fattura. L'Agenzia chiarisce che se la fattura relativa alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente siano riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, indicando la data di effettuazione del 28 settembre (data dell'ultima operazione).

Per qualsiasi necessità lo Studio rimane a disposizione.

Cordialmente.

Studio Vidossich